

Allegato A



COMUNE DI SAN COSTANZO
Provincia di Pesaro e Urbino

**Regolamento per la disciplina
dell'imposta di soggiorno**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/12/2025
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/03/2026*

INDICE

Articolo 1	Oggetto del Regolamento
Articolo 2	Istituzione e presupposto dell'imposta
Articolo 3	Soggetto attivo
Articolo 4	Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari
Articolo 5	Misura dell'imposta
Articolo 6	Esenzioni
Articolo 7	Versamento dell'imposta
Articolo 8	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi
Articolo 9	Presentazione del conto giudiziale all'agente contabile (Mod.21)
Articolo 10	Attività di controllo e accertamento dell'imposta
Articolo 11	Sanzioni
Articolo 12	Riscossione coattiva
Articolo 13	Rimborsi
Articolo 14	Contenzioso
Articolo 15	Funzionario responsabile dell'imposta
Articolo 16	Disposizioni transitorie e finali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, che ha assegnato a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di San Costanzo, in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
2. L'imposta è a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di San Costanzo, come definite, in linea di principio, dalla Legge Regionale Marche 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e comunque come definite dalla normativa vigente in materia nel tempo, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del D.L. n. 50/2017, agriturismi, strutture di turismo rurale.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.
4. L'applicazione dell'imposta decorre, per l'anno 2026, dal 1° giugno 2026, per gli anni successivi dal 1° gennaio di ciascun anno.
5. L'imposta è applicata per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Costanzo, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di n. 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

Articolo 3

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'"Imposta di Soggiorno", relativamente alle presenze turistiche registrate sul proprio territorio, è il Comune di San Costanzo.

Articolo 4

Soggetti passivi e Responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto non residente nel Comune di San Costanzo che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

Articolo 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia della struttura ricettiva definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con atto deliberativo, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000, entro quella massima stabilita per legge.
3. Il Comune di San Costanzo, attraverso il sito internet istituzionale, nonché mediante altre forme ritenute opportune, pubblicizza la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) i soggetti disabili ai sensi della Legge n. 104/1992 con diritto all'indennità di accompagnamento e n. 1 accompagnatore per ogni avente diritto;
 - c) gli appartenenti a tutte le forze dell'ordine italiane che pernottano per esigenze di servizio;
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
 - e) i soggetti che soggiornano per motivi di lavoro, comprovato da fattura rilasciata dalla struttura ricettiva intestata a ditta individuale o società al momento del check-out. Tale esenzione rimane valida per i soli mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b), c) e d) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una dichiarazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive del Comune di San Costanzo corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza sulle somme riscosse.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, il gestore della struttura

ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, hanno l'obbligo di effettuare il versamento al Comune di San Costanzo dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, di norma mediante il sistema PagoPA, in alternativa tramite il modello F24.
4. Il gestore della struttura ricettiva è altresì responsabile della presentazione della dichiarazione delle relative presenze e pernottamenti, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Articolo 8

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
 - b) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza.
 - c) contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente registrarsi nel portale telematico dell'imposta di soggiorno del Comune di San Costanzo. Dopo aver ricevuto conferma di avvenuta registrazione (accreditamento), sarà possibile accedere al portale tramite SPID o CIE o in casi particolari tramite credenziali di accesso rilasciate dall'Ente. Successivamente sarà possibile procedere al caricamento della struttura o delle strutture ricettive gestite e procedere con l'effettuazione degli adempimenti (comunicazioni, dichiarazioni, pagamenti) previsti dal presente Regolamento.
 - d) attraverso apposito portale web o utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di San Costanzo, deve comunicare trimestralmente all'Ente, entro il quindici del trimestre successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
 - e) conservare la relativa documentazione, comprese le dichiarazioni di cui all'articolo 6 comma 5, per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
 - f) richiedere all'ospite, che chieda di usufruire delle esenzioni di cui all'art. 5, le necessarie dichiarazioni e/o certificazioni.
 - g) versare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di dichiarazione periodica. Il termine di versamento così definito rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento. Il versamento deve avvenire con la seguente modalità: di norma mediante il sistema PagoPA, in alternativa tramite il modello F24.
In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione nelle forme e con le modalità previste dai commi 1-ter dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e comma 5-ter dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

3. Per le strutture che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.

Articolo 9

Presentazione del conto giudiziale all'agente contabile (Mod.21)

1. I gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento dell'imposta – quali agenti contabili – hanno l'obbligo di rendere all'Amministrazione Comunale il conto giudiziale (Modello 21) entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'anno solare successivo.
2. Il conto giudiziale, debitamente sottoscritto – in forma digitale o autografa - può essere trasmesso a mezzo:
 - PEC: comune.sancostanzo@emarche.it;
 - E-mail: protocollo@comune.san-costanzo.pu.it;
 - a mano presso l'Ufficio protocollo del Comune.
3. Il Comune provvederà alla loro trasmissione alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all'art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.

Articolo 10

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti artt. 7 e 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e successivi della Legge n. 160/2019.
4. Al fine di favorire il controllo dell'applicazione del versamento dell'imposta di soggiorno, al momento della ricezione da parte dell'Ente, sono trasmesse all'ufficio Tributi tutte le SCIA, le comunicazioni e le segnalazioni concernenti l'apertura di strutture ed attività ricettive.

Articolo 11

Sanzioni

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, dal D. Lgs. n. 173/2024 e, comunque, dalle norme vigenti in materia nel tempo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, alle scadenze previste dal comma 3 dell'art. 7, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e, comunque, quella prevista dalle norme vigenti in materia nel tempo. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del D. Lgs. n. 472/1997 e, comunque, quella prevista dalle norme vigenti in materia nel tempo.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 8, comma 2, da parte del responsabile del pagamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 100 per cento dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1 lett. a), da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, di cui all'art. 8, comma 1 lett. d), da parte del responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n. 689/1981.

Articolo 12 **Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 13 **Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 8.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro quindici.

Articolo 14 **Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Articolo 15 **Funzionario responsabile dell'imposta**

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 16 **Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, le vigenti disposizioni di legge in materia, nonché il regolamento generale delle entrate dell'Ente.
3. All'entrata in vigore di norme di rango superiore, le disposizioni del presente regolamento eventualmente con esse in contrasto o incompatibili cesseranno di produrre effetto e, nelle more della modifica del presente regolamento, troverà applicazione la normativa sovraordinata.